

**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE DI CHIETI**

in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Enrico Colagreco, nell'udienza del 05.07.2021, esaurita la discussione orale e udite le conclusioni delle parti presenti, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente

**SENTENZA**

nella causa iscritta al n. OMISSIS R.G. Cont. anno 2020

**TRA****SOCI CESSIONARI di società cancellata****ATTORI****E**

**BANCA SPA** (C.F. P.IVA 03830780361), rappresentata e difesa dall'avv. **OMISSIS** come da procura in atti; elettivamente domiciliata come in atti;

**CONVENUTA**

OGGETTO: contratti bancari;

CONCLUSIONI: come da verbale del 5.07.2020;

**CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO**

1.- Con atto di citazione ritualmente notificato, i **SOCI CESSIONARI** dei crediti asseritamente vantati nei confronti della **BANCA** dalla **SOCIETÀ S.R.L.** (di cui erano soci), cessata per liquidazione volontaria e cancellata dal RR.II. in data 4.2.2016 - hanno convenuto in giudizio la banca esponendo:

- che a "**SOCIETÀ S.R.L.**", con sede in OMISSIS (in seguito, più brevemente la "**Società**"), è stata costituita in data 5 febbraio 2004;

- che "a supporto della propria attività", la **SOCIETÀ** ha aperto in data 20 febbraio 2004 il conto corrente n. **OMISSIS** presso la filiale di **OMISSIS** della S.p.a. **BANCA**, oggi **S.P.A. BANCA**; su tale conto accedeva un contratto di apertura di credito, dapprima sino alla somma di euro 210.000,00 poi elevata sino a euro 300.000,00 in data 30 dicembre 2004;

- che le pattuizioni relative alla "commissione di massimo scoperto (CMS)" o "commissione disponibilità fondi (CDS)" sarebbero le seguenti:

(a) nell'originario contratto di conto corrente è testualmente previsto «commissione trim. di massimo scoperto: 1° comm. 0,9500; 2° comm. 0,9500» (cfr. doc. 2, v. spec. pag. 1);

(b) nel contratto di apertura di credito in data 30 dicembre 2004 è indicato «Commissione di massimo scoperto 1 c.s.m. 0,125% 2 c.s.m. 0,250%» (cfr. doc. 4, v. spec. pag. 1) e «CTMS 0,125 fino a EUR. 300.000,00 (...) CTMS 0,2500 oltre»;

(c) nel documento di sintesi in data 8 maggio 2009 si legge «C.M.S. 0,250% fino a euro 700.000 (...) C.M.S. 0,375% oltre»;

(d) nel documento di sintesi del 6 febbraio 2012 si legge la differente denominazione "commissione disponibilità fondi (CDF)", avente analoga funzione e di fatto applicata dalla **BANCA** successivamente al terzo trimestre 2009: «C.D.F. 0,350% trimestrale»;

- che tali pattuizioni sarebbero del tutto nulle siccome indeterminate nell'oggetto in quanto carenti della specificazione di tutti gli elementi che concorrono a determinare le commissioni in discorso, quali percentuale, base di calcolo, criteri e periodicità di addebito;

- che "la mancanza dei requisiti appena enunciati determina l'illegittimità dell'accordo, e gli addebiti scaturenti dall'applicazione della commissione in esame risultano illegittimi.

In applicazione di questi principi, i quali rappresentano la concretizzazione della regola che impone la forma scritta per i prezzi, le condizioni o gli oneri previsti nei contratti bancari (cfr. art. 117 TUB), la citata giurisprudenza ha escluso la validità della clausola contrattuale che contenga la mera indicazione percentuale di CMS. Una simile laconica previsione, infatti, risulta manifestamente carente di una definizione "normativa" di "massimo scoperto", in quanto il cliente non è posto nella condizione di comprendere quale sia il dato (la "grandezza") sul quale deve essere applicata tale percentuale";

- che, "conseguentemente, il correntista ha diritto alla restituzione integrale degli importi pagati alla banca sulla base di tali invalide pattuizioni", quantificate a seguito di ricalcolo in € 30.405,81. Hanno spiegato le conclusioni rassegnate in epigrafe.

2.- Si è costituita la **BANCA SPA** ha quale ha dedotto:

1) carenza di legittimazione passiva dei soci: *"nel caso di cancellazione di una società dal Registro delle Imprese, i soci non succedono nella titolarità delle mere pretese di quest'ultima, né nella titolarità dei crediti controversi ed illiquidi, laddove non ne sia stata fatta menzione, né siano stati assegnati nel bilancio finale di liquidazione, dovendosi gli stessi intendersi come rinunciati. Tali pretese e crediti, infatti, devono intendersi rinunciati se la cancellazione della società sia avvenuta – come nel caso di specie – senza l'espletamento, da parte dei liquidatori, dell'ulteriore attività necessaria a renderli iscrivibili in bilancio. A parere dei giudici di legittimità, infatti, la scelta operata dal liquidatore di velocizzare i tempi del procedimento di liquidazione e pervenire all'estinzione della società, rinunciando ad espletare le incombenze occorrenti per la definizione di situazioni pendenti conosciute o conoscibili, è da considerare come una manifesta rinuncia alle stesse";*

2) mancato espletamento di un valido tentativo obbligatorio di mediazione;

3) nullità della domanda per indeterminatezza e/o omessa descrizione - inammissibilità dell'allegazione implicita;

4) prescrizione del diritto alla ripetizione delle somme;

5) infondatezza nel merito delle censure mosse in punto di C.M.S.

Ha spiegato le conclusioni rassegnate in epigrafe.

3. Risulta espletata la procedura di mediazione.

4. Instauratosi il contraddittorio, esaurita la fase della trattazione ed istruzione, precisate le conclusioni, la causa è stata discussa e decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.

5. La domanda è infondata.

5.1. Deve premettersi che nella specie - a prescindere dalla fondatezza o meno della complessità delle questioni dedotte dalla banca - in applicazione del principio cd. della ragione più liquida, la causa va sin da ora decisa in punto di difetto di legittimazione attiva degli odierni attori.

5.2. E' noto che il principio della "ragione più liquida", imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare,

*Sentenza, Tribunale di Chieti, Giudice Enrico Colagreco n. 487 del 05 luglio 2021*

di cui all'art. 276 cod. proc. civ., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre (Cass. Sez.- L, Sentenza n. 12002 del 28/05/2014).

5.3. Ciò detto, gli attori agiscono quali cessionari di crediti asseritamente vantati nei confronti della **BANCA** convenuta dalla società **SOCIETÀ S.R.L.** (di cui i cessionari erano soci), cessata per liquidazione volontaria e cancellata dal RR.II. in data 4.2.2016.

In particolare, "l'assemblea ordinaria dei soci del 7 dicembre 2015 ha deliberato all'unanimità «di cedere in favore dei soci, proporzionalmente alle quote di capitale sociale da ciascuno di essi detenute, i crediti vantati dalla società, anche a titolo di ripetizione di indebitato, nei confronti dei succitati istituti di credito», tra i quali rientra, per l'appunto, la «Banca **OMISSIS**» (verbale di assemblea 7 dicembre 2015)".

Il liquidatore è stato nominato nella persona di **OMISSIS**.

5.4. Ora, in disparte la circostanza che la cessione sarebbe ontologicamente inconfigurabile atteso che il liquidatore della società sig. **OMISSIS** avrebbe ceduto, di fatto, a sé stesso un credito, a mente della giurisprudenza di legittimità: "qualora all'estinzione della società, conseguente alla sua cancellazione dal registro delle imprese, non corrisponda il venir meno di ogni rapporto giuridico facente capo alla società estinta, si determina un fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale:

- a) le obbligazioni si trasferiscono ai soci, i quali ne rispondono, nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda che, pendente societate, essi fossero o meno illimitatamente responsabili per i debiti sociali;
- b) si trasferiscono del pari ai soci, in regime di contitolarità o di comunione indivisa, i diritti ed i beni non compresi nel bilancio di liquidazione della società estinta, ma non anche le mere pretese, ancorché azionate o azionabili in giudizio, nè i diritti di credito ancora incerti o illiquidi la cui inclusione in detto bilancio avrebbe richiesto un'attività ulteriore (giudiziale o extragiudiziale) il cui mancato espletamento da parte del liquidatore consente di ritenere che la società vi abbia rinunciato".

La cancellazione volontaria dal registro delle imprese di una società, a partire dal momento in cui si verifica l'estinzione della società medesima, impedisce che essa possa ammissibilmente agire o essere convenuta in giudizio" (Sez. U, Sentenza n. 6072 del 12/03/2013); ed in motivazione chiaramente: "meno agevole è individuare la sorte dei residui attivi non liquidati e delle sopravvenienze attive della liquidazione di una società cancellata dal registro, perché il legislatore ne tace.

4.1. È ben possibile che la stessa scelta della società di cancellarsi dal registro senza tener conto di una pendenza non ancora definita, ma della quale il liquidatore aveva (o si può ragionevolmente presumere che avesse) contezza sia da intendere come una tacita manifestazione di volontà di rinunciare alla relativa pretesa (si veda, ad esempio, la fattispecie esaminata da Cass. 16 luglio 2010, n. 16758); ma ciò può postularsi agevolmente quando si tratti, appunto, di mere pretese, ancorché azionate o azionabili in giudizio, cui ancora non corrisponda la possibilità d'individuare con sicurezza nel patrimonio sociale un diritto o un bene definito, onde un tal diritto o un tal bene non avrebbero neppure perciò potuto ragionevolmente essere iscritti nell'attivo del bilancio finale di liquidazione. Ad analoghe conclusioni può logicamente pervenirsi nel caso in cui un diritto di credito, oltre che magari controverso, non sia neppure liquido: di modo che solo un'attività ulteriore da parte del liquidatore - per lo più consistente nell'esercizio o nella coltivazione di un'apposita azione giudiziaria - avrebbe potuto condurre a renderlo liquido, in vista del riparto tra i soci dopo il soddisfacimento dei debiti sociali

In una simile situazione la scelta del liquidatore di procedere senz'altro alla cancellazione della società dal registro, senza prima svolgere alcuna attività volta a far accertare il credito o farlo liquidare, può

*Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012*

*Registro affari amministrativi numero 8231/11*

*Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone – Direttore Scientifico Avv. Walter Giacomo Caturano*

*Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376*

ragionevolmente essere interpretata come un'univoca manifestazione di volontà di rinunciare a quel credito (incerto o comunque illiquido) privilegiando una più rapida conclusione del procedimento estintivo. Ma quando, invece, si tratta di un bene o di un diritto che, se fossero stati conosciuti o comunque non trascurati al tempo della liquidazione, in quel bilancio avrebbero dovuto senz'altro figurare, e che sarebbero perciò stati suscettibili di ripartizione tra i soci (al netto dei debiti), un'interpretazione abdicativa della cancellazione appare meno giustificata, e dunque non ci si può esimere dall'interrogarsi sul regime di quei residui o di quelle sopravvenienze attive.

5.5. – Nel caso di specie, a fronte della pacifica estinzione della società, trattasi non solo di credito non liquido, ma addirittura litigioso, costituendo, quindi, una mera pretesa “ancorché azionata o azionabile in giudizio, cui ancora non corrisponde la possibilità d'individuare con sicurezza nel patrimonio sociale un diritto o un bene definito”, talché l'omessa azione da parte del liquidatore, unico soggetto legittimato, costituisce chiara rinuncia al credito con conseguente insuscettibilità di devoluzione per mezzo della cessione in atti.

6. In conclusione, la domanda deve essere rigettata.

7. La peculiarità della questione di non frequente riscontro applicativo conduce alla declaratoria di integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.

**P. Q. M.**

Definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa:

1) rigetta la domanda attorea;

2) compensa le spese.

Alla Cancelleria per quanto di competenza.

Così deciso in Chieti, il 05.07.2021

IL GIUDICE Enrico Colagreco

*\*Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*